

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 14 settembre 2023

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e il proseguimento delle attività del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2, dello stesso;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020, in particolare, l'articolo 6 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Il Commissario Straordinario

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista la determinazione presidenziale n. 121 del 20 luglio 2017 con la quale è stato adottato il Protocollo d'intesa tra INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e la costituzione del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", di durata triennale;

Preso atto che il "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", istituito nell'ambito della Direzione regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti, ha consentito di coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio, di concessione di prestiti e di aggiornamento delle posizioni assicurative del personale militare appartenente all'Arma, secondo quanto espressamente stabilito nel Protocollo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 29 luglio 2020 con la quale è stato adottato un nuovo Protocollo per lo svolgimento di attività di collaborazione e il proseguimento delle attività del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri" avente durata triennale e giunto a scadenza il 1° agosto 2023;

Atteso che l'Istituto e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ritengono utile proseguire la collaborazione mediante la sottoscrizione di un nuovo protocollo che regolamenti la gestione delle attività di competenza del Polo secondo le modalità consolidate e preveda tra gli impegni delle Parti, l'avvio di nuove attività connesse allo sviluppo di specifici progetti;

Preso atto che il Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e che può essere rinnovato una sola volta e per la stessa durata, su conforme volontà delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC), entro i tre mesi precedenti alla scadenza;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il "Codice in materia di protezione dei dati personali", decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.*";

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare, secondo l'allegato schema che costituisce parte integrante della presente determinazione, il Protocollo d'intesa tra INPS e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per lo svolgimento di attività di collaborazione e il proseguimento delle attività del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato INPS) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, rappresentato dal Commissario straordinario, Dott.ssa Micaela GELERA,

e

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, codice fiscale 80236190585, rappresentato dal Comandante Generale, Gen. C.A. Teo LUZI.

- VISTA la legge 9 marzo 1989, n. 88, che stabilisce le funzioni e le finalità proprie dell'Istituto, in particolare, l'acquisizione dei contributi e l'erogazione delle prestazioni oltre allo svolgimento di azioni di controllo e di vigilanza sulle stesse attività istituzionali;
- VISTO l'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha istituito presso l'INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti delle Amministrazioni statali (CPTS);
- RILEVATO che l'Arma dei Carabinieri è iscritta alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato e al Fondo di previdenza dei dipendenti statali (Enpas) per i trattamenti di fine servizio;
- RILEVATO che l'INPDAP, confluito in INPS dal 1° gennaio 2012 a seguito dell'art. 21, comma 1, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha assunto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in esecuzione del dettato normativo contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la competenza alla determinazione e alla erogazione del trattamento pensionistico del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri;
- RILEVATO che l'Arma dei Carabinieri ha già da tempo operato la scelta di centralizzare la gestione amministrativa di tutto il proprio personale presso il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, con sede a Chieti;
- VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, che disciplina il trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- VISTO il "Codice in materia di protezione dei dati personali" decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla Legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021, di seguito "Codice";
- VISTO il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 che ha definito le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- VISTO l'art. 1, comma 2, della legge n. 88/89, secondo cui l'INPS, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità, adeguando autonomamente la propria organizzazione all'esigenza di efficiente e tempestiva acquisizione dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

- VISTO il Protocollo di Intesa adottato dall'Istituto con determinazione presidenziale del 20 luglio 2017 n. 121, sottoscritto in data 1 agosto 2017 tra l'I.N.P.S. e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che ha consentito di regolare, coordinare e sviluppare l'attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, secondo quanto espressamente stabilito e, in particolare, il contenuto dell'art. 9 che sancisce una durata di tre anni dello stesso scaturenti dalla data di sottoscrizione;
- VISTO il successivo Protocollo di Intesa tra l'I.N.P.S. e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, adottato dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2020 n. 40, con decorrenza dal 1° agosto 2020, che ha consentito di proseguire il rapporto di collaborazione già in essere;
- VISTO che i servizi previsti nel Protocollo di cui sopra sono rimasti operativi dalla scadenza dello stesso fino alla entrata in vigore del presente testo negoziale;
- VISTA l'operatività, nell'ambito della Direzione Regionale INPS Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti, del "Polo Nazionale Arma dei Carabinieri", con le modalità di cui alla circolare n. 131 del 19 settembre 2017 dell'INPS;

CONCORDANO

sul proseguimento delle attività presso il Polo Nazionale anzidetto regolando e coordinando le attività di collaborazione in materia di erogazione delle pensioni del personale militare, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri, di liquidazione del trattamento di fine servizio e di concessione di prestiti, con l'estensione delle suddette attività anche al personale civile appartenente all'Arma, secondo quanto indicato nelle premesse e nei termini seguenti:

ARTICOLO 1

Ambito della collaborazione

1. L'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nel rispetto delle reciproche competenze, con il presente protocollo intendono proseguire il rapporto di collaborazione istituzionale, avviato con il Protocollo del 1° agosto 2017, finalizzato a migliorare il servizio reso dall'Istituto all'utenza, rappresentata dal personale militare della Difesa in servizio nell'Arma e da collocare in pensione attraverso le modalità esecutive di cui agli articoli 2, 3 e 4 e le eventuali integrazioni che le Parti potranno concordare attraverso appositi addendum al presente protocollo.
2. Dal 1° agosto 2020 le attività già di competenza del Polo vengono svolte con riferimento anche al personale civile appartenente all'Arma. Lo stesso Polo, inoltre, si occupa della gestione del transito del personale dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, con particolare riferimento al pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale interessato.
3. Finalità del Protocollo è la ottimizzazione dei tempi di consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative e della connessa erogazione delle prestazioni pensionistiche e liquidazione dei trattamenti di fine servizio del personale militare e dei trattamenti di fine rapporto, per il personale civile in regime di TFR, nonché dei riscatti ai fini TFS e ai fini TFR, oltre che delle prestazioni creditizie relative ai prestiti, garantendo, al contempo, un miglioramento nell'offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione.

ARTICOLO 2

Modalità esecutive della collaborazione

1. Per la realizzazione di quanto sopra, continua ad operare, presso la Direzione Provinciale INPS di Chieti, lo specifico Polo a competenza nazionale, denominato "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", la cui gestione è affidata al Direttore Provinciale INPS di Chieti protempore, articolato in due moduli organizzativi denominati "Prestazioni Pensionistiche e Previdenziali – Gestione Piccoli Prestiti e Prestiti Pluriennali" e "Posizione Assicurativa e prestazioni pensionistiche in vigenza".

ARTICOLO 3

Gestione posizione assicurativa, prestazioni pensionistiche e previdenziali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo prosegue nella gestione degli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri secondo le competenze di seguito specificate:
 - a) gestione, in collaborazione con il Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri, delle attività di sistemazione della posizione assicurativa per tutti gli assicurati dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) definizione di tutti gli adempimenti e le operazioni di liquidazione connesse al primo pagamento delle pensioni liquidate a qualsiasi titolo. La successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla residenza del pensionato;
 - c) definizione delle prestazioni pensionistiche c.d. in vigenza (riscatto, ricongiunzione, computo, prosecuzione volontaria, accrediti figurativi per maternità fuori dal rapporto di lavoro, accredito figurativo per servizio militare ecc.);
 - d) definizione delle prime liquidazioni del trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), e del trattamento di fine rapporto (per il personale civile in regime di TFR) sia in unica soluzione che ratealmente e delle richieste di quantificazione TFS/TFR relative alle suddette pratiche, finalizzate alla cessione ordinaria di cui al d.P.R. n. 180/50 e all'Anticipo finanziario di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2019 (in relazione al personale civile);
 - e) definizione dei riscatti ai fini TFS.
2. A partire dalla data del 1° agosto 2020, il Polo svolge le attività elencate alle precedenti lettere anche per il personale civile appartenente all'Arma, sempre che a tale data non risulti aver presentato all'INPS domanda di prestazioni pensionistiche o per il quale non risulti ancora inviata da parte del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri la comunicazione di cessazione ai fini del trattamento di fine servizio o la documentazione per la liquidazione del trattamento di fine rapporto per il personale in detto regime o domanda di riscatto ai fini del TFR.
Analogamente a quanto stabilito per il personale militare appartenente all'Arma nel precedente Protocollo, la successiva gestione della partita di pensione, la liquidazione della reversibilità e l'eventuale riliquidazione a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione della pensione di privilegio, continueranno ad essere gestite dalla sede INPS competente in base alla sede di residenza del pensionato.
A partire dalla data del 1° agosto 2020, il Polo gestisce il pagamento, senza soluzione di continuità, della pensione provvisoria al personale che transita dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva.

ARTICOLO 4

Gestione piccoli prestiti e prestiti pluriennali Arma dei Carabinieri

1. Il Polo prosegue nella gestione delle richieste di prestazioni creditizie degli assicurati appartenenti all'Arma dei Carabinieri relative a piccoli prestiti e prestiti pluriennali secondo le competenze di seguito specificate:

- a) erogazione delle prestazioni creditizie presentate relative ai piccoli prestiti e prestiti pluriennali;
 - b) gestione delle relative trattenute e ammortamenti, anche per i prestiti già erogati ed in corso di ammortamento.
2. Dalla data del 1° agosto 2020, la competenza del Polo si estende alla gestione delle medesime richieste di prestazioni creditizie del personale civile dell'Arma per le quali non sia già stata presentata domanda all'INPS.

ARTICOLO 5

Impegni delle Parti

1. L'INPS conferma l'impegno alla lavorazione e gestione delle posizioni assicurative, delle istruttorie pensionistiche e previdenziali, nonché alla lavorazione delle domande di prestazioni creditizie, presso il "Polo nazionale Arma dei Carabinieri".
2. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri conferma l'impegno, attraverso il Centro Nazionale Amministrativo, ad aggiornare le posizioni assicurative di competenza e a trasmettere quanto necessario per la gestione delle istruttorie di pensione, la liquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto (per il personale civile in regime di TFR) e delle relative richieste di quantificazione TFS/TFR (come specificato nell'art. 3, lettera d), del presente Protocollo) e l'istruttoria dei riscatti TFS, secondo le modalità che verranno comunicate dall'istituto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia pensionistica.
3. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri conferma l'impegno ad aggiornare progressivamente il piano di consolidamento delle posizioni assicurative, in modalità anche massive, con priorità per le posizioni più vicine al pensionamento, garantendo costantemente il rispetto degli adempimenti di competenza per i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione.
4. Le Parti si impegnano ad avviare le attività connesse allo sviluppo delle seguenti progettualità:
 - a. realizzazione di un simulatore pensionistico per il personale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b. implementazione di una procedura massiva di comunicazione dati per la riliquidazione della pensione e del TFS del personale dell'Arma dei Carabinieri in congedo al fine di ridurre i tempi di attuazione dei provvedimenti di contrattazione/concertazione.
5. Su proposta condivisa del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 6 potranno essere lavorate presso il suddetto Polo ulteriori prestazioni dell'Istituto, purché ciò comporti risparmi di gestione per le Parti.

ARTICOLO 6

Comitato Tecnico

1. Viene confermata l'operatività del Comitato Tecnico paritetico, al fine di analizzare eventuali criticità nell'attuazione operativa degli impegni assunti dalle Parti e per proporre soluzioni idonee alla efficiente gestione della collaborazione e dei connessi flussi di informazioni.
2. Il Comitato tecnico è costituito dal Direttore Regionale INPS Abruzzo, dal Comandante del Centro Nazionale Amministrativo Carabinieri e da due rappresentanti di ciascuna amministrazione con competenze informatiche e amministrative necessarie per la conduzione dei rapporti di collaborazione.
3. Per ciascuna riunione del Comitato Tecnico, per la partecipazione alle quali non è previsto alcun compenso, è redatto apposito verbale, con indicazione dell'ordine del giorno, delle problematiche trattate e delle modalità concordate di risoluzione.
4. Le convocazioni del Comitato e le altre comunicazioni tra le Parti avvengono tramite PEC agli indirizzi già utilizzati dalle Parti.

ARTICOLO 7

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto del presente Protocollo, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti svolti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e poste alla base del Protocollo medesimo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti si impegnano affinché i dati personali oggetto del trattamento siano utilizzati limitatamente alle operazioni strettamente connesse agli scopi di cui alla normativa citata in premessa e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
4. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le verifiche a cui lo scambio dati è finalizzato e contestualmente a cancellare i dati ricevuti non appena siano state realizzate le finalità dichiarate.
6. Le Parti garantiscono, altresì, che l'accesso alle informazioni sia consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili o persone autorizzate al trattamento dei dati, ferma restando la responsabilità derivante dall'uso illegittimo dei dati; le medesime Parti, pertanto, provvedono, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la loro diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
7. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
8. Le Parti informano l'utenza ai fini dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE e si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunica tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuna amministrazione, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
10. I trattamenti effettuati per effetto del presente Protocollo sono progettati in conformità all'art. 32 del Regolamento UE e all'art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

ARTICOLO 8
Attività formativa

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, l'INPS ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri possono concordare lo svolgimento di studi e ricerche su specifiche tematiche rilevanti nell'ambito della rispettiva attività istituzionale o la partecipazione, con propri rappresentanti, a proprie spese, a corsi di reciproco interesse indetti, d'iniziativa, dalle stesse.

ARTICOLO 9
Ricorsi amministrativi e riesame dei provvedimenti

1. La gestione dei ricorsi amministrativi relativi alle prestazioni di competenza del "Polo nazionale Arma dei Carabinieri", di cui all'art. 3, è assicurata dalla Sede Provinciale di Chieti e dalla Direzione Regionale INPS Abruzzo, con le consuete modalità amministrative ed informatiche previste dall'ordinamento interno dell'Istituto.
2. Il "Polo nazionale Arma dei Carabinieri" assicura altresì l'istruttoria delle richieste di riesame relative alle prestazioni creditizie, di cui all'art. 4, che sono decise dal Direttore della Sede Regionale INPS Abruzzo.

ARTICOLO 10
Durata dell'accordo

1. Il presente Protocollo ha una durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere integrato e modificato, di comune accordo ed attraverso appositi addendum anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della stessa collaborazione.
2. Il presente Protocollo può essere rinnovato per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC) entro i tre mesi precedenti alla scadenza.

**Il Commissario straordinario
dell'Istituto Nazionale Previdenza
Sociale
(Dott.ssa Micaela GELERA)**

**Il Comandante Generale dell'Arma
dei Carabinieri
(Gen. C.A. Teo LUZI)**